



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI DEI TRIBUTI LOCALI

**Approvato con deliberazione del C.C. n° 23 del 25.03.2003
Pubblicato il regolamento dal 04.04.2003 al 18.04.2003**

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI PENDENTI DEI TRIBUTI LOCALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1. Il Comune di Camaiore con il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'articolo 13 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e con le forme di cui all'articolo 52 commi 1 e 2 del D. L.vo 15 dicembre 1997, n.446, stabilisce le fattispecie, le condizioni, il termine e le riduzioni per la definizione amministrativa agevolata in materia di imposta comunale sugli immobili, tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, imposta comunale di pubblicità e di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 2

Soggetti interessati

1. Possono presentare domanda di condono, ricorrendo le condizioni previste dal successivo articolo 3 tutte le persone fisiche e giuridiche quali soggetti passivi d'imposta e per le cui posizioni contributive pende ricorso dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

ARTICOLO 3

Violazioni condonabili

1. Sono condonabili tutte le controversie tributarie riguardanti l'imposta comunale sugli immobili, imposta comunale sulla pubblicità, tassa rifiuti solidi urbani e tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche pendenti in ogni stato e grado del giudizio notificati all'ente entro il 31/12/2002, e per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, non sono intervenute sentenze definitive.
2. Non è consentito produrre domanda di condono per tutte le violazioni e i vizi diversi da quelli indicati nel presente comma.

ARTICOLO 4

Esclusione e riduzione di tributi, sanzioni e interessi.

1. Il condono si perfeziona con il versamento da parte dei contribuenti, nei termini indicati nel successivo articolo 6, di una somma pari al 90% del tributo accertato negli avvisi impugnati.
2. E' escluso il versamento delle sanzioni e degli interessi irrogati negli atti impugnati., nonché gli interessi di mora, qualora l'importo degli avvisi impugnati siano stati già iscritti in ruoli coattivi.

ARTICOLO 5
Presentazione delle domande

1. Per beneficiare della sanatoria, gli interessati devono presentare domanda, su apposito modulo predisposto dall'ufficio tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata dell'atto impositivo oggetto della controversia. Tale domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite deposito presso l'ufficio protocollo dell'ente entro il 31/05/03.

ARTICOLO 6
Termini per il versamento e rateizzazione

1. Entro il 30/06/03 l'ufficio provvederà a comunicare ai contribuenti che hanno presentato regolare istanza entro il termine perentorio indicato nel precedente articolo 5, l'importo dovuto ai fini del perfezionamento della sanatoria.
2. Il contribuente, a pena di decadenza, dovrà effettuare il versamento del tributo richiesto entro il 31/07/03 e secondo le modalità indicate nella comunicazione di cui al comma 1.
3. Per importi superiori a Euro 5.500 il comune riconosce, la possibilità di rate mensili di pari importo con l'applicazione degli interessi al tasso legale; la scadenza della 1° rata è fissata con l'applicazione degli interessi al tasso legale, la scadenza della 1° rata è fissata al 31/07/03.
4. Nell'ipotesi di cui al comma precedente il condono si perfeziona col versamento della prima rata, mentre il mancato pagamento nei termini stabiliti, anche di una sola rata, determina la decadenza del beneficio e il recupero coattivo dell'intero debito fiscale in un'unica soluzione a mezzo ruolo o ingiunzione di cui al Regio Decreto 14/04/90 n° 639.

ARTICOLO 7
Esclusione del rimborso

1. Non si dà luogo al rimborso dei tributi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti del condono.

ARTICOLO 8
Sospensione dei procedimenti pendenti ed estinzione della lite, per cessata materia del contendere

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art.5 comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale in qualunque stato e grado sia pendente fino al 30/09/03. A tal fine questo ente presenterà al giudice competente l'apposita richiesta di sospensione del giudizio oggetto della definizione agevolata.
2. Ai fini della estinzione del giudizio o della sua prosecuzione, questo Ente comunicherà al giudice competente l'esito della definizione agevolata della lite.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente Regolamento

1. Il presente regolamento secondo quanto disposto dal comma 16 dell'art.53 della legge 23/12/2000 n.388, come sostituito dal comma 8 dell'art.27 della legge 28/12/2001 n.448 entra in vigore dall'01/01/2003.
2. Il responsabile dell'ufficio tributi adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione del presente regolamento anche mediante Internet.